



5.0.1

ORDINANZA

MUNICIPALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LE SPESE FUNERARIE

IL MUNICIPIO DI ASCONA

Richiamati gli art. 192 LOC e 44 RALOC nonché l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971;

risolve:

Art. 1 - Scopo

La presente direttiva disciplina la partecipazione del Comune alle spese funerarie (servizio funebre e sepoltura) di cittadini domiciliati ad Ascona deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.

Art. 2 - Campo d'applicazione

Il contributo comunale viene valutato unicamente in relazione a spese funerarie non coperte da altri enti pubblici o privati (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, assicurazione o altri terzi).

Art. 3 - Spese funerarie

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle indicate nelle disposizioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento in vigore al momento del decesso, fino ad un massimo di Fr. 4'500.00.

Art. 4 - Legittimazione

Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, gli eredi, il curatore, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente o un eventuale altro rappresentante legale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura verrà avviata d'ufficio.

Art. 5 - Domanda

La domanda di prestazione deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro 90 giorni dalla data del decesso.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale.
- Ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi.
- Documentazione attestante il reddito degli eredi non soggetti alla dichiarazione d'imposta (ultimi sei conteggi stipendio).
- Eventuale documentazione complementare richiesta dai servizi amministrativi competenti.

**Art. 6 – Beneficiari (defunto e/o coniuge superstite)**

1. Il contributo comunale è concesso dal Municipio a persone domiciliate ad Ascona che al momento del decesso non beneficiano dell'assistenza sociale e presentano una situazione economica tale da non raggiungere i seguenti limiti fissati in:
 - a. Fr. 20'000.00 (persona sola) e Fr. 30'000.00 (per coniugi) di reddito imponibile complessivo.
 - b. fr. 30'000.00 di sostanza netta cantonale (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).
2. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti del capoverso 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art. 7 - Assistenza tra parenti

1. La prestazione è negata dal Municipio qualora gli eredi dispongono di un reddito imponibile cantonale superiore a Fr. 35'000.00 per persona singola, o Fr. 40'000.00 per coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di Fr. 2'000.00 per ogni figlio minore o persona a carico.
2. Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a fr. 30'000.00 (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).
3. Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti dal cpv. 1 e 2.
4. La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.
5. In casi eccezionali (come per esempio la modifica improvvisa della situazione finanziaria da parte del superstite e/o degli eredi) e per giustificati motivi il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti.

Art. 8 - Decisione

Il contributo è deciso dal Municipio e accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate e in funzione della definizione delle spese funerarie di cui all'art. 3.

Art. 9 - Disposizioni abrogative

È abrogata ogni altra norma in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con effetto al 01.01.2020.

Art. 11 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.



Adottata con risoluzione municipale 2751 del 17.12.2019.

Pubblicata all'albo comunale dal 19.12.2019 al 03.02.2020, ritenute le ferie giudiziarie.